



ASAPS

Associazione
Sostenitori
Amici
Polizia
Stradale

Giurisprudenza di legittimità
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
Sez. IV, 04 dicembre 2013, n. 48534

Guida in stato di ebbrezza - Aggravante dell'aver provocato un incidente stradale - Sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità - Applicabilità - Divieto - Condizioni.

In tema di reato di guida in stato di ebbrezza ai fini dell'operatività del divieto di sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità - previsto dall'art. 186, comma 9-bis, cod. strada, - è sufficiente che ricorra la circostanza aggravante di aver provocato un incidente stradale essendo, invece, irrilevante che, all'esito del giudizio di comparazione con circostanza attenuante, essa non influisca sul trattamento sanzionatorio. (Cass. Pen., Sez. IV, n. 48534 del 04.12.2013) - [RIV-1404P320] (Art. 186 cs.)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

B. F. ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che, nel confermare il giudizio di responsabilità per la contravvenzione di cui all'art. 186, comma 2, lett. e), C.d.S. (per essersi messo alla guida di un autocarro con un tasso alcolemico non inferiore a g. 3,43, causando in tale contesto un incidente stradale), ha escluso la possibilità di sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità richiamando la lettera dell'art. 186, comma 9 bis, C.d.S. Con un unico motivo il ricorrente lamenta la violazione di legge nel diniego della sostituzione della pena sul rilievo che la circostanza della determinazione dell'incidente si concreta in una circostanza aggravante del reato di cui all'art. 186, comma 2, C.d.S. e, come tale, soggetta al giudizio di comparazione ex art. 69, che consentirebbe di eliminare la preclusione posta dall'art. 186, comma 9 bis, C.d.S., per la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato.

La questione posta dal ricorso riguarda la possibilità o no di procedere alla sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblico utilità ex art. 186, comma 9 bis, C.d.S., allorquando risulti contestata l'aggravante prevista dall'art. 186, comma 2 bis, C.d.S. (aggravante dell'aver procurato un incidente stradale).

La questione si pone, come è noto, in ragione della clausola di riserva contenuta nell'art. 186, comma 9 bis, C.d.S. (Al di fuori dei casi previsti dal comma 2 bis dello stesso articolo).

Il punto da affrontare, pertanto, è, se in presenza della aggravante speciale, sia comunque e sempre precluso procedere alla sostituzione.

Va ricordato in premessa che, secondo i principi generali, il giudizio di bilanciamento delle circostanze, di per sè, non influisce sugli istituti che non si ricollegano al quantum della pena inflitta, nel senso che le circostanze soccombenti o equivalenti continuano a produrre gli effetti previsti dalla legge, dal momento che anche il giudizio di soccombenza non fa venire meno la



ASAPS

Associazione
Sostenitori
Amici
Polizia
Stradale

sussistenza in concreto della circostanza subvalente ma semplicemente la paralizzava e la rende non applicata “quoad poenam”.

Non si è in presenza, infatti, di una di quelle ipotesi che si discostano dalla regola generale succitata, in cui già la formulazione normativa appare indiziante della volontà del legislatore di ricollegare l'effetto della circostanza al fatto che la stessa sia stata concretamente applicata e non meramente ritenuta dal giudice.

In tal senso è opportuno richiamare il disposto della L. n. 354 del 1975, art. 7 bis e art. 58 quater, (come sostituito dalla L. n. 251 del 2005), ove è previsto che le misure alternative alla detenzione non possono essere concesse più di una volta al condannato al quale sia stata applicata la recidiva reiterata prevista dall'art. 99, comma 4, c.p.

Applicando tali principi al caso in esame e tenuto conto della esplicita dizione normativa dell'art. 186, comma 9 bis, C.d.S., va affermata l'inequivoca volontà legislativa di ricollegare l'effetto ostativo non già alla “applicazione” della circostanza aggravante, bensì alla semplice “ricorrenza” della stessa, a prescindere dal fatto che l'aggravante non incida sul trattamento sanzionatorio.

Il ricorso va, pertanto, rigettato.

Al rigetto del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. (Omissis) **(Cass. Pen., Sez. IV, n. 48534 del 04.12.2013) - [RIV-1404P320] (Art. 186 cs.)**